

LE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI E DEI BENI CONTENENTI AMIANTO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

Modulo 1 – Procedure e adempimenti

Dott.ssa Elena Bonafè

Firenze, 25 febbraio 2021



L'obbligo di bonifica

L'obbligo di bonifica è la conseguenza dell'aver inquinato

con sversamenti o depositi di sostanze:

- **il suolo o il sottosuolo**
- **le acque superficiali o sotterranee**

Il fatto [sversamento o deposito] che ha determinato l'inquinamento può essere:

- *un **accadimento specifico ed attuale** (vale a dire recente e, comunque successivo al 1997)*
- *una **stratificazione di più eventi** avvenuti nel corso del tempo (inquinamento storico)*

Quando un sito si definisce “*inquinato*”?

Un sito è definito inquinato (o contaminato) quando la contaminazione con sostanze pericolose determinata da sversamento o deposito delle stesse abbia determinato

- **il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)**

L'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 riporta la seguente definizione:

- «*sito contaminato*»: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

Quando un sito si definisce “*inquinato*”?



L'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 riporta la seguente definizione:

- «*sito contaminato*»: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio, sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



La normativa di riferimento per le bonifiche

Le bonifiche sono disciplinate nel **titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006** che stabilisce:

- quando e come un sito si considera inquinato (o contaminato);
- le procedure di approvazione del progetto di bonifica;
- i criteri e le modalità per attuare la bonifica.

La normativa di riferimento per le bonifiche

Il titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006

- è costituito dagli articoli da 239 a 253 ed
- è corredato da 5 allegati:
 - all. 1: Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica
 - all. 2: Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati
 - all. 3: Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza (di emergenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili
 - all. 4: Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate
 - all. 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

Campo di applicazione del titolo V, parte IV, del d.lgs. 152 Cos'è la bonifica?

- Si intende per **bonifica**:
 - l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento
 - la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti a livelli \leq CSR

Campo di applicazione del titolo V, parte IV, del d.lgs. 152

- Il titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 non si applica:
 - all'abbandono di rifiuti (anche se, dopo la rimozione dei rifiuti abbandonati, di norma si dovrà caratterizzare l'area al fine di valutare la necessità di interventi di bonifica – art. 239)
 - agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali

Misure di prevenzione (art. 240)

- Costituiscono misure di prevenzione
 - tutte le iniziative prese (o da prendere) per contrastare gli effetti di un evento, di un atto o di un'omissione che abbia creato **una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente**, al fine di impedire o minimizzare le conseguenze di tale minaccia

Messa in sicurezza di emergenza – MISE (art. 240)

- Si intende per messa in sicurezza di emergenza (MISE)
 - ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza, in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a
 - **contenere la diffusione** delle sorgenti primarie di contaminazione,
 - impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle,
- in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

Messa in sicurezza operativa – MISO (art. 240)

- Si intende per messa in sicurezza operativa (MISO)
 - l'insieme degli interventi eseguiti **in un sito con attività in esercizio** atti a garantire **un adeguato livello di sicurezza** per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività

Messa in sicurezza operativa – MISO (art. 240)

- Sono interventi di MISO
 - gli interventi di **contenimento della contaminazione** che vengono messi in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.
- **L'approvazione della MISO include idonei piani di monitoraggio e controllo** che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.

Messa in sicurezza permanente – MISP (art. 240)

- Si intende per messa in sicurezza permanente (MISP)
 - l'insieme degli interventi necessari per **isolare in modo definitivo** le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti ed idonei a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

- Con l'approvazione della MISP devono essere previsti
 - **piani di monitoraggio** e
 - controllo e **limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.**

Inquinamento diffuso (art. 240)

- Si intende per inquinamento diffuso
 - la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti
 - **plurime**
 - **non imputabili ad una origine comune**

Inquinamento diffuso e siti di interesse nazionale (SIN)

- I «*siti di interesse nazionale*» (SIN), previsti e disciplinati dall'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006,
 - sono individuati e delimitati con appositi decreti ministeriali e
 - sono attribuiti alla competenza dello Stato (spetta al Ministero dell'ambiente l'approvazione dei progetti di bonifica).
- I SIN sono per lo più caratterizzati da **inquinamento diffuso** e “*storico*” (fonti plurime non imputabili ad un'origine comune, tanto meno ad un solo soggetto, e generate e rimaste attive in tempi diversi che hanno determinato un inquinamento stratificatosi nel tempo).

Sanzioni – art. 257 del d.lgs. 152/2006

Contravvenzione per mancata esecuzione della bonifica in conformità al progetto approvato

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio

- **se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti**

è punito

- in via ordinaria, con l'**arresto da sei mesi a un anno** o con l'**ammenda da 2.600 a 26.000 euro**,
- se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, con l'**arresto da uno a due anni** e l'**ammenda da 5.200 a 52.000 euro**.

Sanzioni – art. 452-terdecies del c.p.(legge n. 68/2015)

Delitto di omessa bonifica

«*Chiunque,*

- *essendovi obbligato*

- ✓ *per legge,*

- ✓ *per ordine del giudice*

- ✓ *ovvero di un'autorità pubblica,*

non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi

- *è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».*

Responsabilità dell'inquinamento → Obbligo di bonifica

Il sistema sanzionatorio rende chiaro che (in via ordinaria, salvo casi particolari eventualmente previsti dalla leggi speciali o obblighi derivanti da sentenza del giudice o provvedimento specifico e motivato dell'autorità)

- **il soggetto obbligato alla bonifica è colui il quale ha provocato l'inquinamento.**

Nulla vieta però ad **altri soggetti interessati, non responsabili**, di realizzare volontariamente interventi di bonifica ed al fine di utilizzo delle loro proprietà immobiliari (art. 245)

Siti di preminente interesse pubblico Incentivazione della bonifica (art. 252-bis)

Le procedure “*incentivanti*” di cui all’art. 252-bis del d.lgs. n. 152/2006 si applicano

- nei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) riconosciuti dal Ministero prima del 30 aprile 2007
- qualificati di preminente interesse pubblico (la presenza di accordi di programma è riconoscimento dell’interesse pubblico)
- per la riconversione industriale, ossia per favorire investimenti tesi a riconvertire e rilanciare la presenza industriale nel sito.

Siti di preminente interesse pubblico Incentivazione della bonifica (art. 252-*bis*)

L'art. 252-*bis* prevede accordi di programma tra

- Ministero dell'ambiente
- Ministero dello sviluppo economico
- [Ministero del Lavoro]
- [Ministero dei beni culturali]

da stipularsi, «*d'intesa*» con la Regione, con

- i proprietari (non responsabili dell'inquinamento) di aree ubicate in SIN individuati come tali prima del 30/4/2007.

Siti di preminente interesse pubblico Incentivazione della bonifica (art. 252-*bis*)

L'accordo di programma deve (in particolare) contenere:

- l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica da attuare;
- l'individuazione degli interventi di riconversione industriale conseguenti;
- il piano economico dell'investimento;
- il cronoprogramma della bonifica/messa in sicurezza e dell'investimento;
- gli eventuali contributi pubblici e altre misure di sostegno;
- le attività di formazione e di riqualificazione dei lavoratori da reimpiegare nei lavori di bonifica;
- Il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli impegni assunti;

nonché:

- *«i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti».*

Procedura di approvazione del progetto di bonifica



Procedura amministrativa di approvazione della bonifica (art. 242, d.lgs. 152/2006)

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito

oppure

All'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento



il responsabile dell'inquinamento

- attua le necessarie misure di prevenzione,
- ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 (Comune, Provincia, Regione, Prefetto),
- esegue, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Sanzioni – art. 257 del d.lgs. 152/2006

Contravvenzione per mancata comunicazione di cui all'art. 242

La mancata comunicazione di evento che potenzialmente potrebbe contaminare un sito è punita

- in via ordinaria, con l'**arresto da sei mesi a un anno** o con l'**ammenda da 2.600 a 26.000 euro**,
- se l'inquinamento (eventuale) è provocato da sostanze pericolose, con l'**arresto da uno a due anni** e l'**ammenda da 5.200 a 52.000 euro**.

Procedura amministrativa (art. 242, d.lgs. 152/2006)

Se il livello delle **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non è stato superato**, il responsabile della contaminazione

- provvede al ripristino della zona contaminata e
- ne dà notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio.

Procedura amministrativa (art. 242, d.lgs. 152/2006)

Piano di caratterizzazione

Se il livello delle **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)** è stato **superato**, il responsabile della contaminazione

- adotta le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza (MISE);
- ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
- nei successivi **trenta giorni**, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione il **piano di caratterizzazione**.

La regione, convocata la conferenza dei servizi, approva il piano di caratterizzazione.

Procedura amministrativa (art. 242, d.lgs. 152/2006)

Analisi di rischio

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, il responsabile della contaminazione predispone e presenta alla Regione

- **l'analisi del rischio sito specifica** con cui sono determinate
- **le concentrazioni soglia di rischio (CSR).**

Procedura amministrativa (art. 242, d.lgs. 152/2006)

Analisi di rischio – Esito

Possibili esiti dell'analisi di rischio:

1 Concentrazione dei contaminanti presenti < CSR

- La conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento (piano di monitoraggio).

2 Concentrazione dei contaminanti presenti > CSR


- Il responsabile dell'inquinamento deve predisporre (in alternativa)
 - un **progetto operativo degli interventi di bonifica** o
 - un **progetto di messa in sicurezza operativa** o
 - un **progetto di messa in sicurezza permanente**.

Procedura amministrativa (art. 242, d.lgs. 152/2006)

Progetto di bonifica – Approvazione

L'approvazione del progetto di bonifica

- sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi
 - alla **valutazione di impatto ambientale**, ove necessaria,
 - alla **gestione delle terre e rocce da scavo** all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed
 - **allo scarico delle acque emunte** dalle falde;
- costituisce variante urbanistica;
- comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.



Procedura amministrativa di bonifica (art. 242 e allegato 4)

Procedura semplificata

Condizione di applicabilità della “*procedura semplificata*” è che:

- l'area potenzialmente contaminata (superamento delle CSC) sia di ridotte dimensioni, ossia
- si tratti di un' **area di superficie non superiore a 1000 mq.**

Procedura amministrativa di bonifica (art. 242 e allegato 4)

Procedura semplificata

Se gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riconducono i contaminanti al di sotto delle CSC,

- il responsabile dell'inquinamento può, entro trenta giorni,
 - aggiornare (integrare) la prima comunicazione con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed
 - autocertificare l'avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento;
- con tali adempimenti si conclude tutto l'iter di bonifica.

Obblighi a carico del soggetto attuatore della bonifica



Chi può essere soggetto attuatore della bonifica?

- L'attuazione (ossia la realizzazione, l'esecuzione) dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza
 - **può essere affidata solo ad imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella apposita**
 - **categoria 9 – bonifica di siti contaminati.**

Obblighi del soggetto attuatore della bonifica

Il soggetto attuatore della bonifica deve

- mantenere l'iscrizione alla categoria 9 – bonifica di siti contaminati per la classe necessaria alla bonifica da attuare;
- provvedere alla gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica in qualità di produttore iniziale;
- provvedere a richiedere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque di falda che deve trattare.

Soggetto attuatore della bonifica e rifiuti derivanti

Il soggetto attuatore della bonifica è il produttore iniziale dei rifiuti che derivano dall'attività di bonifica e in quanto tale deve:

- codificare e classificare i rifiuti che produce;
- depositare i rifiuti nel cantiere di bonifica rispettando i tempi previsti per il deposito temporaneo (eccettuate le terre, 3 mesi dalla produzione per tutti i rifiuti derivanti dall'attività, oppure 1 anno, ma per quantità massime di 30 mc di cui 10 mc di pericolosi);
- tenere il registro di carico e scarico per il cantiere di bonifica;
- avviarli a recupero o smaltimento affidandoli a trasportatori iscritti all'Albo gestori ambientali e in impianti autorizzati a riceverli;
- accompagnare i rifiuti con il formulario di trasporto;
- compilare la comunicazione MUD per il cantiere di bonifica.

Terre e rocce da scavo – art. 23 del d.P.R. 120/2017

Le terre e rocce da scavo derivanti da bonifica sono identificabili con i codici

- CER 170503* – terre e rocce, contenenti sostanze pericolose
- CER 170504 – terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

Vanno attentamente identificate le sostanze pericolose ai fini dell'attribuzione del codice.

I tempi per il deposito temporaneo delle terre sono:

- 3 mesi dalla produzione per tutti i rifiuti derivanti dall'attività, oppure
- 1 anno, ma per quantità massime di 4.000 mc di cui 800 mc di pericolosi.

Gestione delle acque di falda – art. 243

Quando le acque di falda, dopo trattamento non possono essere riutilizzate (siti in esercizio), possono:

- essere gestite come rifiuto;
- essere convogliate tramite un sistema di collettamento e scaricate, dopo depurazione, in un corpo recettore o in fognatura, previo ottenimento della relativa autorizzazione allo scarico. In questo caso le acque di falda sono equiparate alle acque reflue industriali e l'autorizzazione deve essere richiesta ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006.

LE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI E DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Firenze, 25 febbraio 2021

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Elena Bonafè

